



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 574

DEL 13 giugno 2018

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale Onlus e dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" Borgo Valsugana – Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di aggiudicazione per la gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" – S.A. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" Borgo Valsugana (TN) - Importo a base d'asta: euro 143.100,00

PREC 138/18/S

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con istanza congiunta di parere prot. n. 42175 del 17 maggio 2018, V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale Onlus e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" Borgo Valsugana rappresentano che la società cooperativa istante, aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto, veniva esclusa a seguito della verifica dei requisiti da parte della S.A. in quanto risultava iscritta alla C.C.I.A.A. solamente per il settore di attività di "Assistenza sociale non residenziale", mentre il requisito richiesto dal bando-invito era l'iscrizione al Registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell'appalto e quindi per "Assistenza sociale residenziale".

La S.A. ritiene quindi che l'attività svolta dalla cooperativa istante sia "minore in senso quantitativo e qualitativo" rispetto a quanto richiesto.

La Cooperativa esclusa, al contrario, ritiene la propria iscrizione sufficiente in quanto relativa ad "attività in linea con le prestazioni dedotte in contratto".

Le parti chiedono pertanto congiuntamente all'Autorità se l'iscrizione al registro delle imprese per servizi di "Assistenza sociale non residenziale" possa essere considerata sufficiente nel caso di specie.

Ritenuto in diritto

La questione oggetto dell'istanza di parere riguarda la legittimità dell'esclusione disposta dalla S.A. per carenza del requisito di idoneità professionale di iscrizione al registro delle imprese per la categoria di servizi oggetto del bando di gara.

Si osserva preliminarmente che, in generale, qualora un bando di gara richieda il requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese per "attività", ciò va inteso quale attività specifica concretamente svolta dai concorrenti, tesa a garantire che i soggetti partecipanti abbiano



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

acquisito un'esperienza nel settore interessato (in tal senso vedasi il parere di precontenzioso n. 195/2012); tale richiesta ha il chiaro intento di consentire alla stazione appaltante di selezionare l'affidatario tra quegli operatori economici dotati di specifica affidabilità professionale nel settore interessato (delibera n. 551 dell'11 maggio 2016). Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, sent. 27 marzo 2018, n. 1902; sent. n. 5729 del 2 dicembre 2013; 27 gennaio 2015, n. 343) afferma che, ai fini della partecipazione alla gara, rileva l'attività specifica svolta dell'impresa, in quanto l'indicazione tra i requisiti di partecipazione di una specifica attività è finalizzata a selezionare imprese che abbiano esperienza nel settore interessato: in caso contrario, sarebbe richiesta la mera iscrizione alla C.C.I.A.A. e non l'iscrizione per una determinata attività (parere Avcp n. 28 del 3 ottobre 2007). A tal fine rileva, inoltre, la sola attività prevalente, in concreto espletata e documentata dall'iscrizione presso la Camera di Commercio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28/12/2011 n. 6968; Sez. IV, n. 343/2015 cit.).

La giurisprudenza ha avuto anche modo di affermare, a fronte di un bando che circoscriveva la partecipazione alla gara a quanti avessero maturato esperienze specifiche nell'ambito della gestione di strutture di assistenza residenziale per anziani, che un certificato camerale recante iscrizione per lo svolgimento di "servizi a persone della terza età, in particolare servizi di compagnia, pulizia casa-persona etc." «identifica una sfera più ristretta di prestazioni, limitate all'assistenza alla persona anziana in ambiente domestico, sì da restarne estranea la gestione di strutture in forma di "albergo", con tutte le problematiche legate alla conduzione di simili complesse attività» (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 7 dicembre 2017, n. 5800).

Venendo al caso di specie, si osserva preliminarmente che il bando per l'indagine di mercato richiedeva espressamente, quale requisito di partecipazione, «l'iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell'appalto», e l'oggetto dell'appalto era chiaramente identificato nella «Gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" (n. massimo di utenti: 15)».

Appare evidente dunque che i servizi oggetto del bando di gara consistevano nella gestione di una struttura residenziale, e pertanto l'iscrizione occorrente ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità professionale doveva riguardare la categoria dei servizi assistenziali di carattere residenziale.

Il certificato camerale prodotto dalla Cooperativa istante reca, quale "attività esercitata", la voce "Servizi socio assistenziali" e specificamente "Servizi di assistenza anziani e disabili, assistenza alle persone, assistenza domiciliare, gestione e manutenzione del verde, servizi di pulizia e disinfezione, assistenza, vigilanza e sorveglianza anziani, disabili e bambini" e riporta la classificazione ATECO 2007 88.10.00, corrispondente ad "Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili".

Tale classificazione descrive l'attività di assistenza sociale che si svolge presso il domicilio, o anche altrove, ma dalla quale sono espressamente escluse le attività simili ma residenziali (che



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

corrispondono al codice diverso 87.30.00). Si osserva quindi che, sebbene i codici ATECO riportati nelle visure camerali non abbiano di per sé valore certificativo, essi hanno comunque la funzione di fornire una descrizione delle attività svolte riportate nel certificato camerale e, nel caso dei servizi socio-assistenziali, distinguono espressamente l'attività di assistenza residenziale da quella non residenziale.

La Cooperativa istante afferma di aver scelto, quale attività principale in fase di iscrizione, l'attività di assistenza sociale non residenziale «per motivi meramente fiscali». Anche l'Albo regionale delle cooperative sociali reca, quale attività esercitata dalla Cooperativa istante, l'«assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili».

Pertanto, dal momento che ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità professionale, rileva senza dubbio l'attività principale esercitata, come documentata dal certificato camerale, nel caso di specie si rileva che la stessa non appare comprensiva anche della categoria richiesta dal bando per attività socio-assistenziale di carattere residenziale, ed è pertanto legittima l'esclusione disposta dalla stazione appaltante.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- è legittima l'esclusione disposta dalla stazione appaltante in quanto, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità professionale, rileva l'attività principale esercitata, come documentata dal certificato camerale, e nel caso di specie la stessa non appare comprensiva della categoria richiesta dal bando per attività socio-assistenziale di carattere residenziale.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 giugno 2018

Il Segretario Maria Esposito